

R.G. 98-1/2022 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Fabio FLORINI	- Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 98-1/2022 rg. PU da

ANGELINO DOMENICO, nato a [REDACTED] C.F. NGLDNC71D18Z133F

MINARELLI ANGELA, [REDACTED] C.F. MNRNGL75T41B249T

Entrambi residenti [REDACTED]



Rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Scaglione

- ricorrenti

Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2022, Domenico Angelino e Angela Minarelli hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo i ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le



disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

L'istanza è stata legittimamente proposta congiuntamente da entrambi i ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCI, che al I comma dispone che *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*, indentificando, al II comma, quali membri della stessa famiglia, *“oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 75”*.

Nel caso di specie, tra i ricorrenti, oltre ad intercorrere un rapporto di parentela così come richiesto dalla suddetta norma (trattandosi di coniugi), vi è altresì una totale condivisione delle ragioni e delle circostanze che hanno generato lo stato di sovraindebitamento, giacché, come attestato anche dall'OCC le ragioni della rilevante esposizione debitoria sono da ricondursi alle difficoltà derivanti dall'attività imprenditoriale svolta congiuntamente dai ricorrenti (in qualità di socio accomandatario e accomandante), nonché dal peggioramento delle condizioni di salute di Angela Minarelli.

Ricorrono dunque i presupposti, pur tenendo distinte le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti, per trattare il procedimento come procedura di sovraindebitamento familiare.

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia

di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire al Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

Unitamente al ricorso introduttivo sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, Dott. Leonardo Curatolo, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, I comma, lett. d) CCI).

Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la società “XXXXXXXXXX di ANGELINO DOMENICO & C.” della quale erano soci è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 2.1.2018.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

I ricorrenti risultano comproprietari dell'immobile ubicato in [REDACTED], nel quale tutt'oggi risiedono unitamente ai tre figli e già oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Bologna (rg. n. 137/2021). Angela Minarelli è titolare altresì di quote di proprietà di altri immobili. I beni saranno messi a disposizione dei creditori creditorio e liquidati secondo le modalità determinate nel programma di liquidazione.

Domenico Angelino non risulta proprietario di alcun bene mobile registrato, mentre in capo ad Angela Minarelli è da ascrivere la proprietà dei seguenti veicoli: 1) automobile [REDACTED] targata [REDACTED], anno di immatricolazione 2005; 2) autovettura [REDACTED] targata [REDACTED], anno di immatricolazione 2007. L'effettiva convenienza della liquidazione dei veicoli e di eventuali altri beni mobili del debitore ovvero la rinuncia alla liquidazione sarà valutata dal liquidatore nel programma di liquidazione.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti e della loro famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Allo stato può dunque essere lasciata ai ricorrenti l'intera somma percepita a titolo di retribuzioni (o altri emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro) e di benefici INPS.

Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 270, II comma, lett. e) CCI per autorizzare i ricorrenti ad utilizzare l'immobile nel quale abitano fino al decreto di trasferimento.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Disposta l'apprensione della quota di reddito individuale del debitore, si pone però il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies l. 3/2012. Ai fini della decisione appare necessario considerare che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata (artt.

278 e ss.), consentendo al debitore di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: *"l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale"*). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 e 281, II comma, CCI in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura. L'unica differenza pare rappresentata dalla possibilità, in caso di liquidazione controllata, di dichiarare l'esdebitazione d'ufficio (ex art. 282 CCI) non essendo espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall'art. 281, II comma, CCI per l'esdebitazione nella liquidazione giudiziale – l'istanza del debitore.

Non va trascurato, tuttavia, che la Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022), nel disciplinare i termini per l'esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso di *"di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione"*. Tale norma, dunque, consente – come affermato dal Tribunale di Verona con la pronuncia sopra richiamata – *"ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento"*.

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati e – nel caso di redditi futuri – fino a quando è possibile acquisirli, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *"l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento"* (cfr. Trib. Verona citato).

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **ANGELINO DOMENICO**,
C.F. NGLDNC71D18Z133F e **MINARELLI ANGELA**,
C.F. MNRNGL75T41B249T, entrambi residenti in

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

nomina

Liquidatore il Dott. Leonardo Curatolo, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del Liquidatore ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;

- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni dei debitori e della loro famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. In assenza di osservazioni, formi lo stato passivo, lo depositi in cancelleria e ne disponga l'inserimento sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

- **autorizza**

- il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, con esclusione dell'immobile nel quale i ricorrenti risiedono, del quale si autorizza l'utilizzo fino alla vendita;

ordina

la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari e nel pubblico registro automobilistico a cura del Liquidatore;

dispone

che siano lasciati allo stato nella disponibilità dei ricorrenti **ANGELINO DOMENICO** e **MINARELLI ANGELA** tutti gli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro e le prestazioni INPS, in considerazione della necessità di destinarli al proprio mantenimento e a quello dei familiari in base alle spese quantificate come necessarie per il sostentamento.

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 10 gennaio 2023

Il Giudice Relatore

Antonella Rimondini

Il Presidente

Fabio Florini